

Comune di VINOVO
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LUOGHI E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 2 luglio 2012
Modificato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13 marzo 2018

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	pag. 3
ART. 2 – COMPETENZE DELLA C.C.V.L.P.S.	pag. 3
ART. 3 – COMPONENTI E NOMINA	pag. 4
ART. 4 – CONVOCAZIONE	pag. 5
ART. 5 – RIUNIONI	pag. 5
ART. 6 – DECISIONI DELLA COMMISSIONE	pag. 6
ART. 7 – VERBALE	pag. 6
ART. 8 – ESPRESSIONE DEL PARERE	pag. 6
ART. 9 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 10 – SOPRALLUOGHI	pag. 7
ART. 11 – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	pag. 8
ART. 12 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	pag. 8
ART. 13 – RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 8
ART. 14 – ABROGAZIONE DI NORME	pag. 9
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ	pag. 9

Art. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

Art. 2 **Competenze della C.C.V.L.P.S.¹**

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;

- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo. Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, anche con utilizzo di palchi o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti, e di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
- d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968, fatto salvo quanto stabilito al comma 5-bis del D.M. 18 maggio 2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, l'espressione del parere, le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

¹ Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018 sono stati modificati i commi 1, 2, 3 e 5 e sono stati aggiunti i commi 6, 7 e 8.

Oltre alle competenze indicate nei commi precedenti, la Commissione fornisce all'Amministrazione e agli uffici comunali un supporto tecnico di consulenza, in materia di misure di sicurezza, anche per eventi che non necessitano di autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e/o 80 del T.U.L.P.S. ma presentino comunque caratteri di vulnerabilità o necessitino di particolari cautele; in relazione a ciò, alla Commissione compete altresì la formulazione di apposite linee-guida per i provvedimenti di *safety* che dovranno comunque essere garantiti in tutti quegli eventi per i quali è previsto, in capo al soggetto organizzatore, il semplice onere di avviso al Questore.

Le linee-guida per i provvedimenti di *safety*, proposte dalla Commissione come da ultimo periodo del comma precedente, sono sottoposte all'approvazione della giunta comunale, che vi provvede con apposita deliberazione.

Il Sindaco e la Commissione possono avvalersi dei presidi territoriali delle forze dell'ordine per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

Art. 3 Componenti e nomina

La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) da un Responsabile di Settore dell'Amministrazione Comunale, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'Area tecnico manutentiva, o suo delegato, o dal Responsabile di altra Area tecnica qualora il locale o l'impianto su cui esprimere il progetto o da sottoporre a verifica sia di proprietà comunale;²
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi, come disposto dall'art. 3 del D.M. 18/03/96.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato anche fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, ovvero fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.

L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPA, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

Per i membri di cui al comma 1, lett. a) ed f), ed al comma 2, lett. b) deve essere nominato almeno un supplente.

Le deleghe di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, lett. b), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.

La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della

² Lettera modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018

scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

Art. 4 Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo. È possibile la deroga a tale termine, qualora particolari esigenze o circostanze d'urgenza lo richiedessero, come indicato al successivo comma 3.³

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti.

I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Art. 5 Riunioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del C.P.C. o di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché nei casi previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.⁴

Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono, di norma, in un giorno fisso della settimana, stabilito dalla Commissione stessa. In ogni caso, la Commissione si riunisce ogni volta che si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi.

Nella prima seduta, la Commissione:

- individua il giorno della settimana fissato per le sedute;
- individua il giorno della settimana fissato per i sopralluoghi;
- individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. n. 635/1940.

³ Ultimo periodo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018.

⁴ Comma integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018

Art. 6

Decisioni della Commissione

Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.

Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità, qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui all'art. 2, comma 1.

Nel caso di manifestazioni temporanee, il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.⁵

Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Art. 7

Verbale

Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.

Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.

Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

Art. 8

Espressione del parere

Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso, non possono essere accettate domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 15° giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa.

⁵ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018

Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

Art. 9

Richiesta di autorizzazione

Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati:

- dati relativi al soggetto richiedente;
- tipo di richiesta;
- tipo di attività;
- nome, cognome e recapito del progettista;
- riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
- elenco dei documenti allegati (in triplice copia);
- in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.

La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione.

In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.

Ove occorranzo chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.

Art. 10

Sopralluoghi

Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

L'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.

La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.

La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1.

In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data stabilita per la manifestazione stessa.

Art. 11

Servizio⁶ di Polizia Amministrativa

Il Servizio di Polizia Amministrativa rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione, in particolare, il Segretario della Commissione:

- istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma dell'articolo 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed all'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Art. 12

Spese di funzionamento della Commissione

L'effettuazione della verifica di cui all'articolo 10 è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo e di istruttoria, nella misura di determinata dalla Giunta Comunale oltre le spese di funzionamento della commissione. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale a mezzo di versamento sul conto di Tesoreria comunale a mezzo di conto corrente postale o bonifico bancario, con indicazione della seguente causale: "*Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Diritti di sopralluogo e di istruttoria*". Attestazione del versamento deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 10, o depositata presso la Segreteria della Commissione prima dello svolgimento del sopralluogo.

I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.

I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria per l'esame delle pratiche, nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

Art. 13

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione sulla potestà regolamentare degli enti locali e ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le attività di polizia amministrativa di cui ai seguenti atti normativi:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*"
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*"
- R. D. 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*"
- R. D. 6 maggio 1940, n. 635 "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*"
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*"
- D.l. 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni con L. 15/07/1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi

⁶ Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018 le espressioni "Ufficio" (nel titolo) e "L'Ufficio" (al primo comma) sono state sostituite rispettivamente da "Servizio" e "Il Servizio", in coerenza con l'articolo 5 del "*Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*".

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”
- D.M. 19 agosto 1996 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*”, come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012⁷
- D.M. 18 maggio 2007 “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*”⁸
- D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, nello specifico l’articolo 4 “*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza*” recante modifiche, tra le altre, all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635⁹
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017¹⁰
- Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – n. 11464 del 19 giugno 2017 e n. 11991 del 20 luglio 2017¹¹
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017¹²

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

Art. 14 Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, così come disposto dall’art. 3 della L. 18/06/2009, n. 69 (norma di principio generale):

- il Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica comunale incaricata di valutare l’idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico intrattenimento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2002.

Art. 15 Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 1 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18 luglio 2000 e s.m.i.

2. Ad avvenuta esecutività ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, copia del presente regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario del Governo.

3. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento.

⁷ Riferimento normativo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2018.

⁸ Come nota n. 7

⁹ Come nota n. 7

¹⁰ Come nota n. 7

¹¹ Come nota n. 7

¹² Come nota n. 7